


Decisione sul Ricorso del Comune
di Sandonato Val di Comino. Contro
Ministero dei S. S. Comune di Settefrati
Comune di Casalbini Visocchi Franciscan.
Napoli



In nome di Sua Maestà Umberto I. per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia

N.º 103 Reg. Mus.

N.º 10 Reg. Ricor.

La IV Sezione del Consiglio di Stato per la Giustizia Amministrativa ha pronunciato la seguente

Decisione

Sul Ricorso del Comune di Sandonato Val di Comino, rappresentato dal Sindaco Cav. Carlo Coletti, e difeso dagli Avvocati Sebastiano Turbiglio e Pietro Nocito.

Comune di Sandona

to Val di Comino

C.º

Ministero dei SS. PP.

Comune di Settefrati

Comune di Casalvieri

Contro

Il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 30 Ottobre 1893, con cui annullato il De-

Visocchi France =
scantonio

creto del Prefetto di Caserta del 20 Maggio detto anno, fu dichiarate non poter il detto Comune e quello di Settefrati effettuare la progettata derivazione della sorgente Capod'acqua senza la previa concessione del Governo, da limitarsi alla quantità necessaria per non pregiudicare i diritti e gli interessi degli utenti inferiori del fiume Melfa.

Visto il ricorso, e le operazioni delle parti convenute in giudizio, nonché irrispettive

allegati;

Visto il provvedimento impugnato;

Udito, all'udienza del 29 Gennaio 1892, la relazione del Consiglio Comunale, nonché le orali deduzioni del Vice Avvocato Craviale Caparò per l'Amministrazione

Ritenuto in

Fatto:

Che il Comune di Sandomato Val di Comino e di Settefrati, deliberarono di fornire d'acqua potabile le rispettive popolazioni, muniti di derivazioni e condotta di nove litri d'acqua al minuto secondo della sorgente detta Capod'acqua, che scaturisce in un fondo demaniale dello stesso Comune di Settefrati presso la riva sinistra del fiume Melfa, e si scarica in questo.

Che all'uso con pubblico istrumento del 30 Giugno 1892 il Comune di Sandomato si obbligò di costruire l'opera, mentre il Comune di Settefrati si obbligò alla sua volta di pagarli ad opera compiuta lire 40000, rinunciando al tempo stesso a qualunque diritto potesse competergli per la sfera d'acqua

Che intanto il Consiglio Comunale di Sandomato con deliberazione del 28 Dicembre 1892 ritenne

Do essere necessario per legge di chiedere al Prefetto non solo la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ma anche il Ducto di derivazione dell'acqua, autorizzò la Giunta Municipale alle opportune domande;

Che a tali domande furono opposte i patelli Visconti ed altri utenti del fiume Melfa, eccettuando la lesione dei diritti acquisiti su quelle acque; ma il Prefetto della Provincia, dopo aver dichiarato con decreto del 20 maggio 1893 la pubblica utilità dell'opera, con altro provvedimento di pari data, in base ai risultati dell'istruttoria da lui disposta, di una visita locale affidata all'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile, ritenne che si trattasse di derivazione d'acqua da una sorgente di ragione privata, in quanto scaturisce da un fondo di proprietà del Comune di Settefrati, mentre circa le opposizioni degli utenti del Melfa considerò che tanto della pianta, che dalla relazione sul progetto emergeva in modo concordante che la bocca di presa sarebbe collocata in prossimità della sorgente,

che quindi non era il caso d'impedire alcuna autorizzazione per la derivazione, che sulla valutazione dei danni e sul ricorso simultaneo dei diritti acquisiti la Prefettura era incompe- tuta a giudicare, rimanendo sulla via giudiziaria, in base all'art. 540 del Codice Civile. Dichiaro quindi non trovar luogo a provvedere né sulla domandata concessione, né sui ricorsi dei condati utenti;

Che amaro tale dovuto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici i detti fratelli Visocchi ed altri utenti del Melfa; ed il Ministero con Decreto del 30 Ottobre 1893, subito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sostanzialmente concordò; che, giunta la constatazione fatta dall'Ingegnere Capo del Cuneo Civile di Co- suta un gruppo di tre sorgenti, fra cui quella denominata Capo d'acqua, trovarsi nel margine sinistro di un altipiano, tra il Vallone Gornito ed il principio del ri- pivolo corso del Melfa, nell'abito del quale esse riunite si gettano; che il detto altipiano fa parte del territorio demaniale del Comune di S. Sepolcra, ma non possono ritenersi di pertinenza del Comune stesso anche le sorgenti

dell'poiché queste danno origine al Melfa in un-
tutto il corso perenne; - che il Comune di S. Sepolcra non ha mai usato di quelle sorgenti, le quali defluiscono sempre nel Melfa, le cui acque sono da tempo immemorabile derivate inferior- mente per irrigazione, forza motrice ed altri usi; - che gli stessi due Comuni di S. Sepolcra e S. Sepolcra nell'istromento autografo del 30 Giugno 1892 non fecero parola di acqua di natura privata, ma di acqua da derivarsi dal Melfa, riconoscendo che la derivazione concerneva in realtà le acque del fiume, quantunque la bocca di presa si domine costruisce presso la sorgente Capo d'acqua; - che non poteva quindi dubitarsi che le sorgenti in questione parte integrante del fiume Melfa e cui danno origine, e quindi di pertinenza del demanio dello Stato, ai sensi dell'art. 427 Cod. Civ.; - che era per- tanto illegale il Decreto Prefettizio; - che dall'altra parte non opponendosi i ricorrenti in via assoluta alla derivazione, ma solo alla quantità di acqua che si vorrebbe derivare, e che pregiudicherebbe i diritti acquisiti degli utenti, massime nei tempi di magra,

era da ritenere, secondo i varioli fatti, che per for-
nir d'acqua probabile la popolazione aggre-
merata dei due Comuni sarebbe stata suffi-
ciente una derivazione di litri due al minuto
secondo, e tenuto conto dell'aumento possibile
della popolazione, anche di litri quattro, onde
annullò l'impugnato decreto del Prefetto,
e dichiarò che i due Comuni non potevano ef-
fettuare la progettata e deliberata derivazione
d'acqua, se non previa concessione del Governo,
da limitarsi alla quantità necessaria per non
pregiudicare i diritti e gli interessi degli intere-
ssi insospetti del Melfa;

Che il Comune di Landanato, autorizzato da
deliberazione Comitale, interpose ricorso
contro tale decreto a questa sezione con
atto sottoscritto dal Sindaco Carlo Colletti
e dall'Avv. Sebastiano Carabaglio, e notificato
addì 6 Dicembre 1883 al Sindaco di Tuffery,
mentre ai variis Comuni suaccennati, fra
delli Visocchi, Comune di Casalini, ed al-
cuno; Che nel conflitto fra l'interesse pri-
vato ed il pubblico il Regio Decreto impu-
gnato non s'ispirò al cometto informatore
dell'art. 544 del Codice Civile; - Che la rela-

zione dell'Ingegnere Capo del Genio Civile non
è conforme alle disposizioni del Regolamento
9 Novembre 1885 Art. 9°; - che il decreto impu-
gnato viola l'art. 431 del Codice Civile, in quanto
suppone che abbiano i contadini risuociale di
ragioni pubbliche le acque della sorgente Capo-
d'acqua; - che il decreto, ammettendo la pro-
prietà del Comune sull'acqua, e negato il suo
carattere privato, si contraaddice e viola lo
art. 440 del Codice Civile, 443 e seguenti, e l'ar-
ticolo 465 della legge sulle Opere Pubbliche, fon-
damentale sopra un presupposto che il sopr.
topografico del detto ingegnere, e lo scritto
idrologico del compilatore del progetto di con-
duttura dell'acqua dimostrano essere un
errore di fatto; - che nel decreto dimunito
fu erroneamente applicato l'art. 427 del Co-
dice Civile, e furono ad un tempo violati gli art. 463
delle leggi civili napoletane 540, 542 e 545
del Codice Civile; - che nessun diritto poterano
avere acquistato i terzi utenti nella sorgente
Capo d'acqua, portarsi in un dominio comu-
nale, di sua natura imprescrittibile; - che
gli opificii e altri manufatti lungo il corso
del Melfa, non sorgono sopra il fondo del

proprietario della sorgente, non possono, giusta
l'art. 541 del Cod. Civ. dar vita, per prescrizione,
a servitù alcuna su questa; - che erano vietati
di pregiudicare nullità, e però inammissi-
bili, i reclami degli utenti, non essendo essi
sottomessi alle prescrizioni della legge 10 Agosto
1884, e che dal detto decretato, furono
neglette e violati gli art. 1. 2. 24. 25. 26 e 27 della
legge stessa; - che gli utenti in ogni caso non avreb-
bero potuto mai impedire una presa d'acqua
avente il carattere di opera di pubblica uti-
lità, ma solo pretendere un'indennità; che
il detto impugnato, pronunciando sopra un
diritto civile, sopra una questione di mio
e di tuo, violò l'art. 4 della legge abolitiva
del contenzioso amministrativo, e gli art.
24 e 25 della citata legge 10 Agosto 1884; -
che la concessione della derivazione non era
di competenza del Ministero, ma del Prefetto,
onde la violazione dei citati articoli 1. 2. 3. 4
della legge 1884; - che in quanto alla limitazione
misura dell'acqua derivabile, il Ministero per-
se da due errori di fatto, l'uno relativo al nu-
mero degli abitanti e degli animali cui
si deve provvedere, l'altro relativo alla dis-

ponibilità dell'acqua della sorgente, che
da sola dà litri 1500 al minuto secondo,
facendo inoltre una distinzione non giusta
tra popolazione agglomerata, ^{+ e popolario} che rispetto ^{ad} sparsa
a tale misura furono violati pure i cri-
teri di cui agli art. 10 e 12 del Regolamento
9 Novembre 1885; - che fu il Governo ad indur-
re il Comune di Santeramo nell'opinione,
che la sorgente Capod'acqua fosse di ra-
gione privata; - che la responsabilità del
Governo è apparsa dal fatto di non aver
avuto compilati nella Provincia gli elenchi
delle acque pubbliche; - onde il Decreto Pre-
fettizio del 20 Maggio 1893 doveva reputarsi
equivale alla iscrizione dell'acqua della fon-
te Capod'acqua fra le acque private; -
che il Comune ricorrente fu forzato dallo
stesso Governo ad incominciare i lavori,
incurtando grave responsabilità, ed espo-
nendosi a danni rilevanti; - che data
la competenza del Prefetto, altro rimedio
contro il decreto del 20 Maggio 1893, non
avevano gli utenti che il ricorso al Consi-
glio di Stato, ed il temere di questo Me-
dici l'arbitrio decadere dall'acquisizione

degli utenti medesimi, il Comune aveva ormai giunta ragione di ritenere di poter procedere alla esecuzione dell'opera, e che perciò solidamente il Comune e gli utenti debbono sottostare ai danni derivanti dalla sospensione dei lavori. Si deve quindi respiciare annullare il decreto denunziato del Ministro dei Lavori Pubblici del 30 Ottobre 1893, per il quale dev'essere ripariano a raso di danni maggiori e per sospesa l'esecuzione del contratto fra il Comune di Sant'Antonio e l'Imprenditore di lavori di condotta dell'acqua in data 14 Ottobre 1893 (route Massi Buarmino, registrata in Minale stespe giorno N. 223) con la condanna in solido del Comune, in persona del detto Ministro e degli utenti del Melfa, promotori di questo giudizio, alle spese e ai danni da liquidarsi in separata sede.

Che il Comune di S. Teodoro addì 14 Settembre 1894 presentò un fascicolo di documenti ed un memoriale sottoscritto dal Sindaco Ferdinando Grannegna e dall'Avvocato Sebastiano Curbiglio, e col quale sostan-

tiamente deduce:

Che se nell'istrumento del 30 Giugno 1892 si parlò di derivazioni dal Melfa, non è meno vero che in quell'atto il Comune di S. Teodoro si rinunziava a qualunque diritto che potesse competergli per la parte di acqua, acclusa alla sua proprietà; che il tipo planimetrico ammesso alla perizia giurata dell'ingegnere Perichetti e gli altri atti, dimostrano che la sorgente Copo d'acqua nulla ha che fare col Melfa; che la proprietà di quella sorgente spetta al Comune, perché surge sopra un declivio di proprietà Comunale di là dalla sponda sinistra del fiume, rispetto a cui soltanto l'altro è incapace di proprietà privata, giusta lo stesso concetto dell'art. 427 del Codice Civile, chiarito dal testo dell'art. 105 della vigente legge sulle opere pubbliche; mentre nella specie il Melfa, anche nei giorni di maggior piena, non può mai arrivare all'altezza della sorgente Copo d'acqua, che il Comune possiede sempre tale sorgente, esercitando il suo diritto di proprietà nei confronti degli abitanti

il Comune di abbeverare gli animali, e
riguardo il uso a quelli di Pisinisco senz'altro
permesso; - che non può il Ministero oppor-
man trattarsi di acqua pubblica, quando
non ha punto applicati in riguardo ad
essa la disposizione degli art. 25, 26, 27
della Legge 10 Agosto 1884, mancando anche
il catasto delle acque pubbliche della Provincia
di Caserta, ed anche il registro delle derivazio-
ni del Melfa e suoi confluenti, senz'altro
di che si ignora se gli utenti del Melfa e
dei confluenti siano ritenuti utenti di
acque pubbliche, e paghino il canone do-
mabile, e se ne siano legalmente esenti; - che
d'altra parte mancando opere vizibili e
permanenti nel fondo superiore per favori-
zare il declivio agli utenti, non avrebbero
potuto nemmeno cominciare il corso del
la prescrizione contro il Comune di Petto-
frate, tanto più che trattarsi di sorgente
pubblica d'uso pubblico del Comune, e quin-
di imprescrittibile, mentre in ogni caso
il Comune ne ha per se e per i suoi
abitanti il possesso inimmovibile; -
che qualunque sia il diritto dei

privati deve essere innanzi ad un'opera di pubblica
utilità, salvo solo l'indennità
che può loro spettare; che i reclami degli in-
teressati non furono fatti nel termine legale
di giorni quindici dalla pubblicazione della
domanda del Comune nel foglio degli avven-
ti della Provincia; - che in ogni modo non do-
mano i due preti in considerazione se prima
non si fosse constatato che pagassero il cano-
ne, mentre in questo punto l'Intendente di
Bianca si è rifiutato di rilasciare un certifi-
cato; - che l'impugnato decreto sarebbe anche
nullo, perché trattandosi di giudicare se le
acque fossero pubbliche, o private, sola compe-
tente era l'Autorità giudiziaria, e in quan-
to alla questione della quantità d'acqua
occorrente ai due Comuni oltre alle deduzi-
oni del Comune di Sant'Antonio, il Co-
mune di Pettofrate opera:
1. Che il Ministero decise esso la questione,
supponendo erroneamente che la derivazione
intermane Comuni di diverse Province,
mentre poi non osservò le condizioni ri-
chieste dall'art. 3.º della Legge 10 Agosto
1884, astenendosi dal sentire il Consiglio

Superiori dei Lavori Pubblici e dal provocare
dal Ministero delle Finanze la concessione;
2.° che anzi ai termini dell'art. 5.° della Legge
Sanitaria la decisione spettava al Ministro
dell'Interno sul parere del Consiglio Superiore
di Sanità; - Che ai termini dell'art. 19.
della detta Legge Sanitaria il Ministro non
aveva tener conto solo di una frazione della
popolazione, e non doveva astenersi concesso
sull'ottenimento degli animali; - 3.°
che infine la controversia sulla proprietà
delle acque è priva di interesse, giacché
per lo scopo della derivazione, dovendo
in ogni caso essere gratuita la concessione,
le acque anche se spettanti al Comune
reputano di essere sue nel caso incriminato,
in base all'articolo 15 della citata legge
del 10 Agosto 1884. Il Comune di Pettinati
quindi appellandosi anche a tutte le ragioni
dedotte dal Comune di Poudonate, chiede
che sia annullato l'impugnato decreto
Ministeriale con la condanna in solido
del Governo e degli utenti del Melza, pro-
motori delle opposizioni, alle spese ed ad
danni da liquidarsi in separata sede;

Che da parte dei fratelli Visocchi e di altri utenti
del Melza, anche nel 4 Febbraio 1894, fu depositato
un fascicolo di documenti e memoriali
sottoscritto dall'Avv. Bruno Chimicchi,
con cui in primo luogo si accipisce l'incammi-
sibilità del Piacere del Comune di Poudonate,
perché la deliberazione Comitale che autorizza
il Sindaco a promuovere questo giudizio non ve-
ne approvata dalla Giunta Prov. Annona, e
perché non essendo il Comune stesso propieta-
rio dell'acqua in questione, non ha né disti-
to né interesse, né veste per contendere, man-
tra il rogito del 30 Giugno 1892, si limitò
unicamente a costituire un consorzio
per la condotta dell'acqua potabile dal
fiume Melza. Nel merito poi sostanzial-
mente si controdeduce: - che il diritto ne-
gli utenti a ricorrere contro il decreto pre-
fettizio non fondato sul combinato dispo-
sto dell'art. 23 della Legge 10 Agosto 1884,
n.° 2644 con gli art. 376, 377, 378 e 379 della
Legge sulle opere pubbliche; - che trattandosi
di una semplice domanda di derivazio-
ne di acqua, bene la controversia fu rite-
nuta da competente amministrativa.

che l'istanza del Commune presupponeva, che
le acque fossero di ragione pubblica, mentre
fu il Prefetto che ne rimise i termini, emul-
pando un decreto illegale e lesivo dei diritti
degli utenti; - che non è interdetto all'au-
torità Amministrativa l'interloquere sui
caratteri giuridici dei corsi di acqua per
l'art. 25 della Legge 10 Agosto 1884; - che avendo
il Mulino carattere incontestabile di fiume,
sua fucina è la proprietà di una comunità
di governativa; - che la seguente Capodacqua
non è distinta dal fiume, perchè sgorge apic-
ci della riva sinistra, nell'alveo stesso del
fiume; - che in ogni caso, trattandosi che ali-
menta il fiume, e non vi è immessa con
opere fatte dalla mano dell'uomo fa parte
integrale del fiume stesso; - che il Ministro
annullando il decreto prefettizio non si
attribuì il diritto di accordare o negare
la concessione; ma conobbe solo i ricorsi
degli utenti, come autorità superiore,
prescrivendo le debite e opportune limi-
tazioni; - che i criteri adottati circa la
misura sono incontestabili; - che in
quanto ai danni è fuor di luogo la

domanda di ristoro, mentre in ogni caso
gli utenti non si opposero alla concessione,
ma solo protestarono contro il modo e
la misura usata al buon regime delle
acque e ai loro legittimi interessi. Si con-
chiude quindi che il ricorso del Commu-
ne di Sandomate sia dichiarato inam-
missibile, e, subordinatamente, rigettato
con la condanna alle spese di giudizio.
Che finalmente addì 6 Febbraio 1894
la R. Avvocatura Generale Criminale
deposse un fascicolo di documenti in
rappresentanza del Ministero di Lavori
Pubblici con una memoria, sottoscritta
dell'Avvocato Antonio Cafaro, con cui
sostanzialmente si opera: - che il
Ministero aveva diritto a provvedere sui
ricorsi in base all'art. 379 della Legge sulle
opere pubbliche; - che in quanto alla de-
clata incompetenza del Ministero a rison-
dere il carattere demaniale dell'acqua
controversa, se col ricorso si sostiene che
la controversia per i reclami degli uten-
ti fosse rientrata nel campo del diritto
civile, si viene con ciò implicitamente

ad ammettere la stessa incompertenza della
15 Sessione del Consiglio di Stato, mentre
se si deduce l'incompertenza, mantenimen-
do la questione nel campo amministrativo
e degli interessi che vi possono aver relazione,
ne ritenendosi col ricorso che il Prefetto era
competente a riferire se l'acqua aveva
o no carattere demaniale, perciò stesso
dove ricorrersi eguale competenza nel
Ministero; che in fatti spetta appunto
nell'Autorità Amministrativa il ricorso,
senza e giudicare coi criteri proprii tecnici
amministrativo del carattere pubblico
o privato dell'acqua per provvedere sulle
derivazioni, salvo sempre le contestazioni
giudiziarie, sia che ritengano forma
se o meno gli elementi di cui all'art. 25
della Legge 10 Agosto 1884; - Che l'istru-
mento di fatto, che l'acqua sorga da un
terreno privato, è escluso dal decreto
e dal voto del Consiglio Superiore di S. P. P.
in base la relazione dell'Ingegnere Capo
del Genio Civile, e quindi è precluso che il
sito al margine dell'altipiano ove sorge
l'acqua è alveo del fiume soggetto all'altipiano.

ne del fiume, che l'inondazione alle sor-
genti mi costi di prima; - che quindi è
a ritenersi demaniale tanto più, ove si
tenga conto della sua abbondanza
(litri 1500 al minuto secondo), per cui
è da quel punto si costituire per tutto il
fiume, e quindi adottato ad animare
opifici, e a dar luogo a irrigazioni.
Che la relazione dell'Ingegnere Capo
del Genio Civile è fatta in conformità
delle prescrizioni regolamentari, e se potesse
servire, senza eccezione al Decreto
del Prefetto, bene potrebbe servire anche
al decreto del Ministro; - che in quanto
alla quantità cui il governo vorrebbe
venire limitare la derivazione, tale mo-
derazione è giustificata dall'art. 10
lettera A n. 1 e lettera C n. 4 e dell'art.
12 lettera A del Regolamento del 1885, men-
te in ogni caso trattarsi di appropria-
menti discretionali; - Che i reclami
negli ultimi furono presentati prima
della visita locale e comunicati ai
consulti, che nulla osservarono in
contrario, mentre la circostanza di

non essere ancora emanate le decisioni non era giusto motivo a non prendersi in considerazione. Si continuò pertanto che il ricorso del Comune di Sandoma- to sia respinto con la condanna alle spese tutte del procedimento.

Diritto

Atteso che a sperimentare il ricorso a questa Sezione non occorre punto al Comune di Sandomato l'autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Provinciale Amministrativa, risultata dall'art. 43 della Legge Comunale e Provinciale. Trattarsi infatti non d'interessi in giudizio un'azione relativa a diritti sopra beni stabili, sibbene di provocare l'annullamento d'un decreto diretto alla tutela di acque ritenute di ragione pubblica, potendosi in questa sede oppugnare la legittimità del provvedimento dell'autorità Amministrativa, non discutere definitivamente i diritti di proprietà e di uso che possono competere al Comune sulle acque in questione. Né d'altra parte

a prescindere dall'oggetto stesso della controversia, l'istituto dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Tutoria si potrebbe estendere dalle vere e proprie azioni giudiziarie ai ricorsi in questa sede giurisdizionale in quanto che tali rimedi non escono dall'orbita stessa dell'Amministrazione e sono esercitabili dagli interessati giuridici sottoposti a tutela, non solo indipendentemente da qualsiasi consenso delle autorità tutorie, ma ~~financo~~, ma financo contro gli atti di tali autorità: ed esempio ripetuto ne è la facoltà d'impugnare innanzi a questa Sezione appunto il diniego dell'autorizzazione a stare in giudizio (Art. 25 N. 8 della Legge sul Consiglio di Stato). Non regge quindi la dedotta eccezione d'immunità; Atteso che tanto meno ha valore l'attribuzione pregiudiziale per cui si sostiene che il Comune ricorrente non essendo proprietario delle acque in questione non avrebbe né diritto né interesse, né veste per contumacia. L'indagine

sulla proprietà affatto estranea a questo
giudizio non è punto necessaria a de-
terminare la facoltà del ricaro, bastan-
do all'uopo l'evidente interesse che il
Comune ha di mantenere fermo l'atto
Costitutivo che lo dispensava da qual-
sivanti bisogno di concessione governati-
va per la derivazione delle acque potabi-
li, e di oppugnare quindi il decreto mi-
nistriale che quella concessione ritenne
indispensabile, e limitava al tempo
stesso la quantità dell'acqua da de-
rivare;

Atto che i vari motivi del ricaro possono
ordinarsi e categorizzarsi in tre comulti
fondamentali: col primo si nega al Mi-
nistere ogni competenza a provvedere sulla
contenziosa, potendosi con la facoltà
che spettava esclusivamente al Prefetto;
col secondo si nega il ritenuto carattere
di dominio pubblico nell'acqua in
contenziosa, si afferma il diritto del
Comune sull'acqua stessa, e risolve
ne quindi due le questioni insorte
vano questioni d'indole puramente

civile, ripugnando ai anche per altre no-
lazioni di forma la legittimità del pro-
cedimento; col terzo si impugnano i criteri
ritenuti per limitare la portata della
derivazione;

Atto che non si dubita su presupp-
osto il carattere pubblico delle acque, la
facoltà di concedere la derivazione
spettava al Prefetto, al quale appunto
si risolve il Comune: ma sciolto dal
Prefetto le sue attribuzioni con una
richiarazione di non luogo a proce-
dere per avere ritenuto che in tutte le acque
fossero di ragione privata, non può egli
mutare sostanzialmente gli attributi con-
servati a proprio facoltà di provocare
i provvedimenti dell'Autorità Superi-
ore, quando applicabile anche alla
materia delle derivazioni delle acque
pubbliche il disposto dell'articolo 319
della Legge sulle opere pubbliche Art.
28 della Legge 10 Agosto 1884 sulle de-
rivazioni;

Atto che il Ministero si mantenne
strettamente nei limiti di un

risarve del provvedimento del Prefetto, senza punto arrogarsi il diritto di autorizzare o rifiutare la concessione in quanto che appunto il carattere demaniale dell'acqua, e quindi la necessità che la derivazione fosse autorizzata dall'Autorità competente, ed inoltre a garanzia dei diritti acquisiti dagli utenti determinare la quantità a cui poteva limitarsi la concessione, lasciando che questa costituisse formalmente materia di un nuovo provvedimento Prefettizio;

Attenchè non si può ritenere che il Ministero dovesse astenersi dal pronunciare il regolamento degli utenti per non essere regolata rispetto alla prescrizione di costoro, rispetto al demanio, in ordine tanto alla sussistenza dei loro diritti, quanto alla corrispondenza dei canoni e alla formazione degli elenchi di utenti, mentre la mancanza di tali elenchi non può importare decadenza o perdita delle derivazioni di cui gli utenti si trovano

in possesso, né in ogni caso occorrente che tale possesso per costituire quell'interesse che è la semplice condizione richiesta per lo sperimento di un ricorso in questa sede di Giustizia Amministrativa.

Attenchè tanto meno è sostenibile che gli utenti potessero solo contenzioso per conseguimento di un'indennità, e non già ostacolare la derivazione dell'acquamento per far insorgere e per quanto gli atti di espropriazione per pubblica utilità, ma il decreto con cui si dichiarava non necessaria la concessione dell'acqua nei rapporti col governo sul presupposto che la sorgente fosse di pertinenza di uno degli stessi Comuni, che era intervenuto alla derivazione;

Attenchè il ricorso non è una sorgente e un corso d'acqua abbia carattere pubblico piuttosto essenzialmente nelle attribuzioni dell'Autorità Amministrativa agli effetti della tutela che le incombe nel regime di tali acque, della qualità che le compete di concedere le derivazioni, senza che perciò possano

gano pregiudicate le questioni di proprietà,
o di altri diritti che sulle acque stesse
spettano ai privati, o ad altri giudici,
da sperimentarsi innanzi ai Tribunali
ordinari, mentre il ritenere che scenda dalle
proprie attribuzioni l'autorità pubblica
che determina ai comuni effetti la carac-
teristica di un corso d'acqua, significa che
nelle lo stesso che negare alla detta au-
torità ogni autonomia azione Ammini-
strativa a difeso del diritto pubblico ri-
spetto alle acque comunali, e privando
la di ogni propria potestà, obbligarla
ad istituire un giudizio tutte le volte
che il carattere pubblico dell'acqua sia
misconosciuto da un privato, o da altra
personalità civile; il che sarebbe in-
concepibile;

Attenchè nella spire l'ingegner
Capo del Genio Civile della Provincia
in seguito ad ispezione della località
controversa, constatò che la fonte
Capodacqua, di cui si tratta, e che pu-
la sua abbondanza di litri 1500 al
minuto secondo dà origine dal punto

stesso in cui scorge al corso comune del fiume
Muffa, non si trova punto fuori dell'altro
stesso di tale fiume; ed appunto dietro
una tale constatazione il Ministero
in conformità del voto del Consiglio
superiore dei Lavori Pubblici, ritenendo
il carattere pubblico dell'acqua ebbe
a revocare il decreto prefettizio che ave-
va reputato non necessaria la concessione
sul presupposto carattere privato della
sorgente; anche il Ministero non fece
che esercitare una attribuzione ma-
chinalmente amministrativa, senza
che s'intendesse di aver promesso
ad ogni effetto giudicio sopra una
questione di mio o di tuo come
si esprime nel ricorso;

Attenchè non giova il dedurre
che non siano ancora formati nella
Provincia gli duchi delle acque pub-
bliche, disposti dall'art. 25 della Legge
10 Agosto 1884, giacchè quella stessa fe-
tà di riconoscere e affermare il carattere
pubblico di un'acqua, che è la base neces-
saria dell'attribuzione dell'autorità

Amministrazione di formare tali dritti, non può venir meno quando in mancanza degli dritti stessi sorga l'occasione ed il bisogno di estendere la sua tutela sopra una sorgente o un corso, che abbia appunto il carattere di acqua pubblica;

Attenchè è provato che il Ministero non è uscito dai limiti della propria competenza con salvataggio di qualsiasi azione giudiziaria a difesa dei diritti civili dei terzi, forma inutile occuparsi di tutte le disposizioni del Codice Civile citate nel ricorso, e di cui si denuncia la violazione;

Attenchè non ha consistenza al punto che vagamente si rivolge alla curata relazione dello Ingegnere Capo del Genio Civile, in cui si fa uso l'impugnato R. Decreto, non risultando dall'esame di essa alcuna irregolarità, e non essendo affatto precluso dal Comune ricorso se anche cosa sia contraria al regolamento per l'applicazione della

Legge sulle derivazioni delle acque pubbliche, che si dice violato;

Attenchè in quanto alla misura dell'acqua a cui il Ministero avrebbe potuto restringere le concessioni, a prescindere dagli apprettamenti che la determinarono, e che in ogni modo sarebbe poi insindacabile in questa sede, esso non appare strettamente conforme alle disposizioni degli articoli 15 della Legge del 10 Agosto 1884 e 44 della Legge del Dicembre 1888, che parlano giuriamente di acqua potabile, occorrente agli abitanti, o alle popolazioni del Comune, il limitare la derivazione ai soli bisogni della popolazione agglomerata, non potendosi escludere da tale beneficio le popolazioni rurali; ma da una parte e da operarsi che secondo tali criteri limitativi, la derivazione si sarebbe determinata nella sola misura di litri due al minuto secondo; mentre il Ministero stesso non mostrarsi abito dal permettere il doppio, e d'altra parte tale limita-

G.

thioni s'contanta solo nelle considera-
 thioni del dento, avendo questo nella por-
 te dispositiva dichiarata unicamente
 che la derivazione dovette limitarsi
 alla quantita' necessaria per non pregiudic-
 iare i diritti e gli interessi degli inter-
 si inferiori del Melfa, e che non e'
 esendo che i Comuni interessati nelle
 iurisdizioni presso il Prefetto per la concessio-
 ne dell'acqua possono dimostrare
 con ogni miglior mezzo quantita'
 di acqua compatibilmente con tali
 diritti quiriti dei terzi, siano necessari
 ai bisogni di tutta la popolazione
 Atteso che non giova il dedurre come
 fa il Comune di Terracina nel suo memoria-
 le adesivo, che la controversia e' priva
 di interesse, perche' sebbene per l'art. 15
 della Legge del 10 Agosto 1884, la deriva-
 zione dovette essere gratuita, cio' non
 escluderebbe ne' l'obbligo della formale
 concessione, ne' la determinazione
 della quantita' occorrente ai bisogni
 dei Comuni interessati;

Atteso che le altre premesse condizioni

rispondano alle altre piu' ampie dedu-
 zioni contenute nel cumulo memoria-
 le adesivo;

Atteso che non ha dalle attribuzioni
 di questa sezione la domanda di
 risarcimento dei danni che il Comune
 ricorrente sostiene aver risentito dal
 contegno del Governo nella risoluzione
 dell'affare di cui si tratta;

Atteso che le spese incontestate
 nella causa consigliano la compensazio-
 ne delle spese, salvo per quanto riguar-
 da la opera viva sostenuta dall'Am-
 ministratione Provinciale per la stampa del-
 l'allegazione;

La Sezione

Rigetta il ricorso e dichiara compen-
 sate fra le parti le spese, salvo quella
 sostenuta dall'Amministrazione
 dei Lavori Pubblici per la stampa
 dell'allegazione che pone a carico
 del Comune ricorrente, tassandola
 e liquidandola nella somma di lire
 quaranta e centesimi 50, giusta
 l'orbita specifica.

Coni devisa in Roma addi 30 Gennaio
1897 dalla 4^a Sezione del Consiglio di
Stato in Camera di Consiglio con l'in-
tervento dei Signori Comendatori:

Giorgi Giorgio Presidente

Vicopolo G. Domenico Consigliere

Imperatore Giuseppe "id"

Bargoni Augusto "id"

Bentivoglio Giovanni "id"

Pola Raffaele (estensore) "id"

Raisoppi Giacomo "id"

Firmati G. Giorgi - G. D. Vicopolo - G. Impe-

ratore - U. Bargoni - G. Bentivoglio - R.

Pola - G. Raisoppi Segretario S. Pina

Publicata dal sottoscritto nell'udienza

di oggi 2 Aprile 1897.

Il Segretario della Sezione

Firmato S. Pina.

Per copia conforme all'originale che si

comunica al Ministero dei Lavori Pub-

lici a norma dell'articolo 56 del Regol.

di Procedura 17 Ottobre 1889 n. 6516

Sezione 3^a.

Roma addi 14 Aprile 1897

Il Segretario della 4^a Sezione

Primo

G.

Nel margine dell'atto si legge

Proprio così:

Si è fatto in sede di istruttoria della
successiva domanda di Amun, con-
tro il secondo decreto prefettizio non
che Teclamar sugli interessati.